

Delib.G.R. LOMBARDIA 23 maggio 2016, n. 10/5195 ⁽¹⁾.

Indicazioni per le associazioni pro loco in attuazione dell'[art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27](#) (politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 maggio 2016, n. 21.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la [legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27](#)"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo";

Dato atto che la L.R. sopra citata disciplina all'[art. 12](#) le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze territoriali;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. sopra citato in base al quale è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare la procedura amministrativa relativa all'iscrizione delle associazioni pro loco all'albo regionale così come delineata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, inoltre, che l'[art. 12 citato, al comma 6](#), prevede che le associazioni pro loco possano organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio e in quelli contigui;

Visto l'ordine del giorno del Consiglio regionale del 16 febbraio 2016, n. 25816, approvato con Delib.C.R. n. 999, nel quale si impegna la Giunta ad approvare apposite linee guida che chiariscano l'ambito e le modalità di applicazione della norma relative alle attività delle pro loco;

Ritenuto quindi opportuno fornire indicazioni alle pro loco in ordine alle modalità di svolgimento delle proprie attività ricreative, culturali e turistiche al fine di rendere uniformi i comportamenti in ambito regionale come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, infine, che sul presente atto è stato sentito il Comitato Regionale UNPLI Lombardia;

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare la procedura amministrativa per l'iscrizione delle associazioni pro loco nell'albo regionale nonché le indicazioni per lo svolgimento delle loro attività ricreative, culturali e turistiche come da allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;
 2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
-

Allegato A

Procedura amministrativa per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro loco

Art. 1 *Albo regionale delle associazioni pro loco.*

1. È istituito presso la Direzione competente per materia della Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco.
 2. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale deve essere presentata domanda alla Direzione competente per materia, corredata dell'atto costitutivo e dallo statuto.
 3. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con decreto del dirigente competente per materia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e costituisce condizione indispensabile per fruire dei contributi previsti dalla legge regionale.
 4. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
-
-

Art. 2 *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'[art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015](#) "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e per la quale concorrano le seguenti condizioni:

a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'albo regionale. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;

b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistica e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;

Art. 3 *Statuto delle associazioni pro loco.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale lo statuto deve prevedere:

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

b) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;

c) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 4 *Unioni di associazioni pro loco.*

1. La Regione, riconosce, con decreto del dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

Art. 5 *Cancellazione dall'albo regionale.*

1. Con decreto del dirigente competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 2 o che svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'art. 12 della [L.R. n. 27/2015](#).

2. La cancellazione è disposta entro 30 gg. dal ricevimento del verbale di contestazione da parte delle Province o della Città Metropolitana di Milano.

3. Le modifiche dello Statuto e l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla pro loco alla Direzione competente per materia della Giunta regionale.

Allegato B
Indicazioni per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali e turistiche delle associazioni pro loco

Il presente allegato fornisce indicazioni in merito allo svolgimento delle attività ricreative, culturali e turistiche delle associazioni pro loco al fine di uniformare i loro comportamenti sul territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 12 della [L.R. 27/2015](#) (*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*), la Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

Le associazioni pro loco possono esercitare le attività di valorizzazione dei propri luoghi e possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui,

ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni.

Al di fuori di questi limiti precisi, e che di solito hanno a che fare con attività giornaliera, le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

Le attività sopra descritte vanno, comunque, esercitate dalle associazioni pro loco in modo da valorizzare tutti i luoghi di appartenenza territoriale e senza operare differenze fra gli stessi.

Le pro loco, inoltre, possono operare al di fuori del loro stretto ambito comunale attraverso la costituzione di Unioni di pro loco.

Le iniziative delle pro loco, poi, non sono oggetto dei limiti previsti per le associazioni, gruppi sociali e comunità all'articolo 67 della L.R. citata (occasionalità ed esclusività per i propri aderenti), ma anche le pro loco hanno l'obbligo di stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti alle stesse.

Per quanto riguarda i controlli sulle attività delle pro loco si segnala che questi spettano, in primis, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 6 (Competenze delle Province) comma 3, lettera h).

Pertanto, segnalazioni relative ad abusi sull'esercizio delle attività delle associazioni pro loco vanno tempestivamente trasmesse alle Province che effettueranno tutti i controlli di competenza.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono effettuare controlli periodici e a campione sull'organizzazione da parte delle pro loco delle attività di competenza e sul mantenimento da parte delle stesse dei requisiti previsti dall'allegato A, artt. 2 e 3 del presente atto.

Eventuali abusi riscontrati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano vanno segnalati alla Direzione Generale regionale competente per materia entro trenta giorni dalla formalizzazione della contestazione ai fini dell'eventuale procedura di cancellazione dall'albo regionale dell'associazione pro loco.